

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 188/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA POLISPORTIVA CELLENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CELLENO/VIRTUS CALCIO BOLSENA DEL 12.12.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 92 del 13.12.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Celleno di Celleno (Viterbo) annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1-1, nella gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELLA POLISPORTIVA C.S. PISTICCI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE CESARE CIRO SEGUITO GARA COMP. SPORT PISTICCI/BATTIPAGLIESE DEL 6.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 9.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva C.S. Pisticci Calcio di Pisticci (Matera) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €1.500,00;**
- **1 GARA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA,**

**SEGUITO GARA MIGLIANICO CALCIO/OLYMPIA AGNONESE DEL 13.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone (Isernia) dichiara estinto il procedimento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Maurizio Greco

**Publicato in Roma il 24 febbraio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete